

Prot. n°430/C/2024

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, 11 Novembre 2024

OGGETTO: **Appalti Pubblici: Parere legale sull'applicabilità della prescrizione degli interessi moratori per ritardato pagamento.**

Gentili Associati,

In seguito ai recenti colloqui con il nostro avvocato Enrico Canzonieri, desideriamo condividere con voi alcune riflessioni importanti relative alla **prescrizione degli interessi moratori** derivanti dal ritardato pagamento nei contratti di appalto pubblico.

Il nostro legale ha precisato quanto segue:

1. **Normativa di riferimento:** L'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile stabilisce che gli interessi, nonché tutto ciò che deve essere pagato periodicamente (ad anno o in termini più brevi), sono soggetti a una prescrizione quinquennale. Tuttavia, per gli **interessi moratori** derivanti da ritardi nei pagamenti degli appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la **prescrizione quinquennale** non si applica in tutti i casi.
2. **Giurisprudenza consolidata:** Secondo la Corte di Cassazione, la **prescrizione quinquennale** prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi è applicabile solo se l'obbligazione di pagamento è periodica, ossia soggetta a una prestazione che può essere adempiuta solo con il decorso del tempo (obbligazione di durata). Nel caso degli **interessi moratori** derivanti da ritardato pagamento in ambito di appalti pubblici, questi non sono caratterizzati da periodicità, in quanto sono di **fonte legale** e diventano esigibili immediatamente a seguito del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto. Pertanto, **la prescrizione quinquennale non è applicabile**.
3. **Orientamento della Corte di Cassazione:** Con riferimento alle pronunce più recenti, come la sentenza n. 11125/2024, la Corte ha ribadito che **gli interessi moratori** non sono contraddistinti da periodicità, per cui non si applica la prescrizione breve quinquennale. L'unico caso in cui potrebbe esserci una prescrizione più breve è qualora tra le parti sia stato esplicitamente concordato un trattamento autonomo e periodico del debito per gli interessi.

4. **Conclusioni:** Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, in assenza di accordi specifici tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante che attribuiscano periodicità al debito per interessi, il termine di prescrizione applicabile agli **interessi moratori** sia quello ordinario di **dieci anni**.

Questo parere giuridico conferma l'orientamento prevalente in giurisprudenza e si ritiene che sia ancora pienamente valido, nonostante l'abrogazione di alcune norme precedenti, come il **d.P.R. n. 1063/1962**.

Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione di quanto sopra e a tenere in considerazione tale posizione nell'ambito dei contratti di appalto pubblico.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o per fornire assistenza in relazione a specifiche situazioni contrattuali.

Cordiali Saluti

Il Direttore

(Dott. Ing. Giuseppe Gualielmino)

